

Gent. Dirigente,

Si prega di dare diffusione dalla presente, nella bacheca sindacale o albo on -line al fine di portare a conoscenza gli interessati dell'azione legale in corso.

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/05/70

La UIL SCUOLA avvia l'azione legale per avere il legittimo riconoscimento (graduatorie ATA) dei sei punti per il servizio militare svolto.

MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE ASSIMILATO) NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA:

AL VIA IL RICORSO UIL SCUOLA AL TRIBUNALE DEL LAVORO

è stato richiesto di chiarire la posizione del personale ATA in relazione all'attribuzione del punteggio integrale di sei punti per il servizio militare prestato **non in costanza di nomina**.

In particolare, il personale ATA, ha diritto al punteggio ulteriore pari a 6 punti, nelle graduatorie di III fascia per l'anno di servizio militare che non è stato svolto in costanza di nomina.

- In una precedente pronuncia il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la piena *“valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio”*.

- Anche a seguito dell'Ordinanza 35380 del 18.11.2021 emessa dalla Corte di Cassazione con la quale ha precisato che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”*.

- Nonchè la recente sentenza del Tribunale di Ravenna, che ha accolto il ricorso presentato da un nostro iscritto con il patrocinio del nostro Ufficio Legale Nazionale UIL SCUOLA.

Gli interessati al riconoscimento del punteggio potranno presentare ricorso **gratuito** attraverso il nostro ufficio legale nazionale.

L'iscritto UIL SCUOLA dovrà sostenere solo i costi del contributo unificato da versare al Tribunale qualora non goda della esenzione in base al reddito. (nel caso in cui il reddito familiare per l'anno 2021 non abbia superato l'importo di € 35.240,04)

Per eventuali informazioni e richiedere documentazione necessaria, inviare mail a **padova@uilscuola.it**

Padova 16/11/2022

Cordialmente
Prof. Loris Bortolazzi
Segretario Territoriale Uil Scuola Padova